

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 aprile 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 2006, n. 154.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 aprile 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2006 Pag. 6

DECRETO 4 aprile 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a sessantuno giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2006 Pag. 6

DECRETO 6 aprile 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° aprile 2001/2008, 1° aprile 2002/2009 e 1° ottobre 2002/2009, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° aprile 2006 e scadenza 1° ottobre 2006 . Pag. 7

DECRETO 19 aprile 2006.

Integrazione del decreto 11 marzo 2004, attuativo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al fine di definire i parametri delle tessere sanitarie regionali, autorizzate ai sensi del comma 11 del citato articolo 50 Pag. 8

Ministero della salute

DECRETO 11 aprile 2006.

Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis Pag. 13

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 13 aprile 2006.

Variatione della ragione sociale del laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico merceologico CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine, in Azienda speciale ambiente della Camera di commercio di Udine e sostituzione del responsabile dott. Stefano Pison con il dott. Flaviano Collarini . . . Pag. 23

DECRETO 13 aprile 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 Pag. 23

**Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca**

DECRETO 24 marzo 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Casteels Rubino Elisabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante Pag. 25

DECRETO 24 marzo 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Viola Cynthia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante Pag. 26

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 29 marzo 2006.

Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie . . . Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Defendente, in San Salvatore Monferrato Pag. 29

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Rocco e Sebastiano, in San Salvatore Monferrato Pag. 29

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in San Salvatore Monferrato. Pag. 29

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Giacomo Apostolo, in Serralunga di Crea. Pag. 29

Approvazione del nuovo statuto della Chiesa ortodossa russa in Roma, in Roma Pag. 29

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Avviso di avvenuta pubblicazione del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sul sito internet ministeriale Pag. 29

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano: Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi. Pag. 29

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 2006, n. 154.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 luglio 2005 e 19 dicembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente, in data 1° febbraio e 7 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, dopo la lettera *d*), è aggiunta, in fine, la seguente:

«*d-bis*) dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.»

Art. 2.

Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 1, la lettera *c*) è soppressa;
- b*) al comma 2, le lettere *b*), *g*) ed *h*) sono soppresse;
- c*) al comma 2, il secondo capoverso è soppresso;
- d*) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

Art. 3.

Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* (*Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*). — 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

- a*) politiche del personale dell'amministrazione civile;
- b*) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;
- c*) sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;

d) attività di documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato nelle seguenti direzioni:

a) Direzione centrale per le risorse umane;

b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;

c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

3. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dallo stesso Dipartimento dipende altresì l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati che svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, a cui è preposto un direttore che è responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

5. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti spettanti da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di amministrazione è preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, ivi compresi un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.»

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 168

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riportano gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 14 (*Attribuzioni*). — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

«Art. 15 (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.

2. L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Si riporta l'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Uffici centrali). — 1. Il Ministero è articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

b) Dipartimento della pubblica sicurezza;

c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

d-bis) Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come modificato dal presente decreto.

«Art. 3 (Dipartimento per gli affari interni e territoriali). — 1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;

b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;

c) (Soppresso).

2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni:

a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo;

b) (Soppresso);

c) Direzione centrale per le autonomie;

d) Direzione centrale dei servizi elettorali;

e) Direzione centrale della finanza locale;

f) Direzione centrale per i servizi demografici;

g) (Soppresso);

h) (Soppresso).

3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo

dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali di governo. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4.- 6. (*Soppressi*).».

Per opportuna conoscenza.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d*). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.».

06G0173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 32175 del 23 marzo 2006, che ha disposto per il 31 marzo 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 32175 del 23 marzo 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,604.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno finanziario 2006, ammonta a € 118.236.070,00 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 settembre 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,726 ed a 98,117.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2006

p. *Il direttore generale*: CANNATA

06A04002

DECRETO 4 aprile 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a sessantuno giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 32178 del 23 marzo 2006, che ha disposto per il 31 marzo 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 61 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 32178 del 23 marzo 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a sessantuno giorni è risultato pari a 99,564.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 8.725.781,06 per i titoli a sessantuno giorni con scadenza 31 maggio 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a sessantuno giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,604 ed a 99,398.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04003

DECRETO 6 aprile 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° aprile 2001/2008, 1° aprile 2002/2009 e 1° ottobre 2002/2009, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° aprile 2006 e scadenza 1° ottobre 2006.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 011435/372 del 26 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 9.592.000.000,00;

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 11.724.800.000,00;

n. 13384/382 del 28 ottobre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 12.767.507.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da eseguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2006 e scadenza 1° ottobre 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° aprile 2006, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° ottobre 2006, è accertato nella misura del:

1,55% per i CCT 1° aprile 2001/2008, (codice titolo IT0003097109), cedola n. 11;

1,55% per i CCT 1° aprile 2002/2009, (codice titolo IT0003263115), cedola n. 9;

1,55% per i CCT 1° ottobre 2002/2009, (codice titolo IT0003384903), cedola n. 8.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 528.306.758,50 così ripartiti:

€ 148.676.000,00 per i CCT 1° aprile 2001/2008, (codice titolo IT0003097109);

€ 181.734.400,00 per i CCT 1° aprile 2002/2009, (codice titolo IT0003263115);

€ 197.896.358,50 per i CCT 1° ottobre 2002/2009, (codice titolo IT0003384903),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il direttore: CANNATA

06A04043

DECRETO 19 aprile 2006.

Integrazione del decreto 11 marzo 2004, attuativo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al fine di definire i parametri delle tessere sanitarie regionali, autorizzate ai sensi del comma 11 del citato articolo 50.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELLA SALUTE
E
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 1 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale, nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio;

Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004, che, in particolare, riporta nell'allegato A le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS).

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalità di gestione della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, il quale prevede, tra l'altro, nelle premesse, che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141622 del 1° dicembre 2004 di autorizzazione della richiesta di adesione totale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Lombardia, per l'adozione, tra l'altro, della propria tessera sanitaria i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività risultano non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della regione Lombardia degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59366 del 9 maggio 2005 di autorizzazione della richiesta di adesione parziale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Veneto, per l'adozione, in parte

del territorio regionale, della propria tessera sanitaria i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività risultano non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della regione Veneto degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 158689 del 21 dicembre 2005 di autorizzazione della richiesta di adesione parziale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Sardegna, per la personalizzazione del fronte della TS nello spazio riservato ai dati regionali;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 166655 del 12 dicembre 2005 di autorizzazione della richiesta di adesione parziale al comma 11 del citato art. 50 da parte della Regione siciliana, per l'adozione della propria tessera sanitaria i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività sono risultati non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della Regione siciliana degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 36214 del 10 marzo 2006 di autorizzazione della richiesta di adesione parziale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, per l'adozione della propria tessera sanitaria i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività sono risultati non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della regione Friuli-Venezia Giulia degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Tenuto conto dello stato di avanzamento degli impegni assunti dalle predette regioni aderenti al comma 11 del citato art. 50 e degli obblighi di comunicazione del codice fiscale e di ogni sua variazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e che non si sono integralmente perfezionati per la regione Lombardia sia i predetti impegni realizzativi sia gli obblighi di comunicazione e per la regione Veneto gli obblighi di comunicazione;

Ritenuto di dover integrare il citato decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, al fine di definire i parametri delle tessere sanitarie regionali autorizzate ai sensi del comma 11 del citato art. 50, in quanto risultano non inferiori agli standard tecnologici, di efficienza ed effettività a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50.

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 1 del decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie concernente le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS), sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 1-bis (*Tessere sanitarie regionali*). — 1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono riconosciute conformi alle caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS) di cui all'art. 1, le tessere adottate dalle regioni Lombardia, Veneto, Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.»

«Art. 1-ter (*Tessere sanitarie regionali sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale*). — 1. Con riferimento alle tessere sanitarie regionali di cui all'art. 1-bis, le tessere adottate dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze.

2. Con successivi decreti sono indicate le ulteriori tessere sanitarie regionali che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze.»

Roma, 19 aprile 2006

p. *Il Ministero dell'economia
e delle finanze*
Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO


p. *Il Ministero della salute*
Il capo del Dipartimento della qualità
MASTROCOLA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
PELOSI


ALLEGATO B

1 Caratteristiche tecniche e parametri delle tessere sanitarie regionali adottate dalla Regione Lombardia

- 1.1 Versione di carta emessa dalla Regione Lombardia nel corso dell'anno 2004 che deve essere sostituita gradualmente dalla regione entro il 2008 con la versione riportata nel successivo punto 1.2.



- 1.2 Versione autorizzata con nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141622 del 1° dicembre 2004, ai sensi del comma 11 dell'articolo 50 citato in premessa.



COP


2 Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla Regione Veneto



3 Caratteristiche tecniche e parametri della Tessera Sanitaria (TS) personalizzata per la Regione Sardegna



4 Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla Regione Siciliana



5 Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia



6 Registrazione della banda magnetica delle tessere sanitarie regionali

Per le modalità di registrazione della traccia 1 della banda magnetica si fa riferimento a quanto già stabilito dal decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato articolo 50.

In via sperimentale la traccia 2 della banda magnetica verrà utilizzata dalle Regioni per l'erogazione di servizi aggiuntivi orientati alla semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Le Regioni metteranno a disposizione l'esperienza maturata al fine di giungere alla definizione di uno standard nazionale per l'utilizzo della seconda traccia della banda magnetica.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2006.

Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 73, comma 1-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico;

Visto il documento reso dalla Commissione istituita con decreti del Ministro della salute, datati 11 febbraio e 10 marzo 2006, avente il compito, fra l'altro, di definire, per ciascuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope descritte nella tabella I allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, i limiti quantitativi massimi di principio attivo riferibili ad un consumo esclusivamente personale, nonché di individuare le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Rilevato che la Commissione ha fornito, per le sostanze della citata tabella I, per le quali risultavano disponibili dati sufficienti, vari parametri, fra i quali la dose media singola, intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo, la frequenza media giornaliera delle assunzioni, la quantità di principio attivo assunta giornalmente, la dose media settimanale, il potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie;

Preso atto che la stessa Commissione ha osservato che i valori relativi alla dose media singola efficace sono espressione di evidenza scientifica, mentre permangono margini di incertezza nei valori relativi alla frequenza di assunzioni nell'arco della giornata che, a giudizio della stessa Commissione, richiedono ulteriori approfondimenti.

Ritenuto, conseguentemente, che allo stato, ai fini dell'attuazione del disposto dell'art. 73, comma 1-bis del Testo unico citato, appare opportuno utilizzare i valori relativi alla dose media singola efficace, incrementati in base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Decreta:

Art. 1.

1. I limiti massimi di cui alla lettera a) del comma 1bis dell'art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono quelli indicati nell'ultima colonna dell'elenco allegato al presente decreto, costituente parte integrante dello stesso.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2006

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

ALLEGATO

**Limiti massimi previsti dall'art.73, co,1 bis del D.P.R. n. 309/1990,
modificato dalla legge n. 49/2006**

SOSTANZE			dose media singola in mg	moltiplicatore	quantitativi massimi in mg (soglia)
DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA				
1	2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifenetilamina	25	3	75
2	2C-I	2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina	25	3	75
3	2C-T-2	2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina	25	3	75
4	2C-T-7	2,5-dimetossi-4-(n)-propiltio-fenetilamina	25	3	75
5	4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolona	25	5	125
6	4-MTA	4-metiltioamfetamina	70	3	210
7	Aceti-alfa-metilfentanil	<i>N</i> -[1-(<i>alfa</i> -metilfenilettil)-4-piperidil]acetanilide	*		
8	Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-cideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	*		
9	Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-4,5-epossimorfina	*		
10	Acetorfina	3- <i>O</i> -acetiltetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> eteno-oripavina	*		
11	Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	2000	2	4000
12	Alfacetilmetadolo	<i>alfa</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	*		
13	Alfameprodina	<i>alfa</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		
14	Alfametadolo	<i>alfa</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3- <i>ep</i> tanolo	*		
15	Alfametilfentanil	<i>N</i> -[1-(<i>alfa</i> -metilfenilettil)-4-piperidil]propioanilide	*		
16	Alfametilfentanil	<i>N</i> -[1-[1-metil-2-(2-tieni)etil]-4-piperidil]propioanilide	*		
17	Alfaprodina	<i>alfa</i> 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		

18	Alliprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		
19	Amfetamina	(±)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	100	5	500
20	Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	*		
21	Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina	*		
22	Anileridina	estere etilico dell'acido 1- <i>para</i> -aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	200	5	1000
23	Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
24	Benzilmorfina	3-O-benzilmorfina	*		
25	Benzitramide	1-(3-clano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine	*		
26	Betacetilmetadolo	<i>beta</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	*		
27	Beta-idrossifentanil	<i>N</i> -[1-(<i>beta</i> -idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide	*		
28	Betameprodina	<i>beta</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		
29	Betametadolo	<i>beta</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	*		
30	Betaprodina	<i>beta</i> -1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		
31	Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile	*		
32	Catha edulis pianta	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: catina			
33	Catina	(+)-norpseudoefedrina	60	5	300
34	Catinone	(-)-(S)-2-aminopropiofenone	*		
35	Chetobemidone	4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina	*		
36	Clonitazene	2- <i>para</i> -clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo	*		

		Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: cocaina			
37	Coca foglie				
38	Cocaina	estere metilico della benzoilecgonina	150	5	750
39	Codossima	diidrocodeinone-6-carbossimetilossima	*		
40	Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)		25	20	500
41	Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)	(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	25	20	500
42	Desomorfina	diidrosossimorfina	*		
43	Destroamfetamina	(+)- <i>alfa</i> -metilfeniletamina	*		
44	Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-ossobutano-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]morfolino	*		
45	DET (N,N-dietiltriptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo	80	3	240
46	Diampromide	N-[2-(metilfeniletilamino)propil]propionilide	*		
47	Dietiltiambutene	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	*		
48	Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
49	Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipicolico	*		
50	Diidroetorfina	7,8-diidro-7- <i>alfa</i> -[1-(R)-idrossi-1-metilbutil]-6,14- <i>endo</i> -etanotetraidroorpavina	*		
51	Diidromorfina	(5- <i>alfa</i> , 6- <i>alfa</i>)-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo	*		
52	Dimefeptanolo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	*		
53	Dimenossadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato	*		
54	Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	*		
55	Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	*		
56	DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletamina	100	3	300
57	DMHP (1-idrossi-3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	*		

58	DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	90	3	270
59	DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	3	3	9
60	DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -feniletilamina	4	3	12
61	DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi- <i>alfa</i> , 4-dimetilfeniletilamina	7	3	21
62	Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6- <i>beta</i> , 14-diolo	*		
63	Ecgonina	acido 3- <i>beta</i> -idrossi-1- <i>alfa</i> - <i>H</i> , -5 <i>alfa</i> - <i>H</i> -tropan-2- <i>beta</i> -carbossilico	*		
64	Eroina	diacetilmorfina	25	10	250
65	Etere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico		*		
66	Etclorvinolo	1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo	*		
67	Etifossina	6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4- <i>H</i> -3,1-benzossazina	*		
68	Etilciclidina	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	*		
69	Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2-fenil)-1-butene	*		
70	Etilmorfina	3- <i>O</i> -etilmorfina	*		
71	Etonizatene	1-dietilaminoetil-2- <i>para</i> -etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo	*		
72	Etorfina	tetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> eteno-oriopavina	*		
73	Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
74	Etriptamina	3-(2-aminobutil)indolo	*		
75	Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difetil-3-eptanone	*		
76	Fenampramide	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide	*		
77	Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-5,7-benzomorfolano	*		

78	Fenetillina	7-[2-[(<i>alfa</i> -metilfeniletil)amino]etil]teofillina	*		
79	Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfolina	120	5	600
80	Fenomorfano	3-idrossi- <i>N</i> -feniletilmorfinano	*		
81	Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
82	Flunitrazepam	5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	1	5	5
83	Folcodina	morfoniletilmorfina	*		
84	Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: psilocibina e psilocina			
85	Furetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
86	Gamma-butilirrolattone (GBL)		600	2	1200
87	Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina	*		
88	Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	*		
89	Isometadone	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone	*		
90	Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano	300	3	900
91	Levoamfetamina	(-)-(<i>R</i>)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	*		
92	Levofenoacilmorfanolo	(1)-3-idrossi- <i>N</i> -fenacilmorfinano	*		
93	Levometamfetamina	(-)- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina	*		
94	Levometorfano	(-)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	*		
95	Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]morfolina	*		
96	Levorfanolo	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	9	10	90

97	Lophophora Williamsii pianta (Peyote)	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: mescalina			
98	LSD (Diethylamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro- <i>N,N</i> -diethyl-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	0,05	3	0,15
99	MBDB (<i>N</i> -metil-(3,4-metilendioossifenil)-2-butanamina)	<i>N</i> -metil- <i>alfa</i> -etil-3,4-metilendioossi-fenilettilamina	150	5	750
100	MDA (3,4-metilendioossiamfetamina)	tenamfetamina	200	5	1000
101	MDEA (3,4-metilendioossietilamfetamina)	(±)- <i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendioossi)fenilettilamina	150	5	750
102	MDMA (3,4-metilendioossimetamfetamina)	(±)- <i>N,alfa</i> -dimetil-3,4-(metilendioossi)fenilettilamina	150	5	750
103	Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-clorofenossiacetico	*		
104	Mescalina	3,4,5-trimetossifenilettilamina	400	3	1200
105	Mescocarb	3-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)- <i>N</i> -(fenilcarbamoil) sidnone immina	*		
106	Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	70	5	350
107	Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano	*		
108	Metamfetamina	(+)-(S)- <i>N,alfa</i> -dimetilfenilettilamina	100	5	500
109	Metazocina	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfolano	*		
110	Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	*		
111	Metildesorfina	6-metil- <i>delta</i> -6-deidrossimorfina	*		
112	Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina	*		
113	Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	60	3	180
114	Metopone	5-metil-diidromorfinone	*		
115	Mirofina	miristilbenzil morfina	*		

116	MMDA (5-metossi-3,4-metilendioxissiamfetamina)	2-metossi- <i>alfa</i> -metil-4,5-(metilendioxi) feniletilamina	200	5	1000
117	Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil- <i>N</i> -[1-idrossi-metil] propil]-1,6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide	0,05	3	0,15
118	Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide	0,05	3	0,15
119	Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
120	Morfina	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	25	10	250
121	Morfolide dell'acido (+) lisergico		*		
122	MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo	*		
123	<i>N</i> -etilamfetamina	<i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	*		
124	Nicocodina	6-nicotinilcodeina	*		
125	Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	*		
126	Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina	*		
127	<i>N</i> -idrossi-MDA	(±)- <i>N</i> -[<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendioxi) feniletil] idrossilamina	*		
128	Noracimetadolo	(±)- <i>alfa</i> -3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano	*		
129	Norcodeina	<i>N</i> -demetilcodeina	*		
130	Norlevorfanolo	(±)-3-idrossimorfinano	*		
131	Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	*		
132	Normorfina	demetilmorfina	*		
133	Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone	*		
134	Oppio	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: morfina			

135	Paglia di papavero	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: morfina		
136	Paraesi	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	*	
137	Para-fluorofentanil	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-fenilettil-4-piperidil)propionanilide	*	
138	PCE (eticiclidina)	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	*	
139	PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina	20	3 60
140	Pemolina	2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one	*	
141	PEPAP	estere acetico dell'1-fenilettil-4-fenil-4-piperidinolo	*	
142	Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*	
143	Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina	*	
144	Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*	
145	Petidina intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*	
146	PHP (rolliciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	*	
147	Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-carbossilico	50	10 500
148	Piritramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	*	
149	Pirrolidide dell'acido (+) lisergico		*	
150	PMA (<i>para</i> -metossiamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>alfa</i> -metilfenilettilamina	90	5 450
151	PMMA (<i>para</i> -metossiametamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>N,alfa</i> -dimetilfenilettilamina	90	5 450
152	Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana olio, resina, foglie e infiorescenze)	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: delta 8-Tetraidrocannabinolo; delta 9-Tetraidrocannabinolo		
153	Proeptazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano	20	10 200

154	Prolintano	1-[1-(fenilmetil)butil]piperidina	*		
155	Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
156	Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridil-propionamide	*		
157	Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	100	3	300
158	Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	100	3	300
159	Racemorfano	(±)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfina	*		
160	Racemoramide	(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]morfolina	*		
161	Racemorfano	(±)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfina	*		
162	Salvia divinorum pianta	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: Salvinorina A			
163	Salvinorina A		50	3	150
164	TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina	*		
165	Tebacone	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-morfina-6-ene	*		
166	Tebaina	6,7,8,14-tetraidro-4,5- <i>alfa</i> -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfina	*		
167	Tilidina	(±)-etil- <i>trans</i> -2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato	*		
168	TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4,5-trimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	200	3	600
169	TMA-2	2,4,5-trimetossiamfetamina	50	3	150
170	Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		

(*) per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo.

06A04031

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2006.

Variazione della ragione sociale del laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico merceologico CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine, in Azienda speciale ambiente della Camera di commercio di Udine e sostituzione del responsabile dott. Stefano Pison con il dott. Flaviano Collarini.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78, del 2 aprile 2004, con il quale il laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico merceologico CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine, ubicato in Pradamano (Udine), via Nazionale n. 33, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, ai fini della esportazione;

Considerato che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta in data 12 dicembre 2005, il laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico merceologico CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine ha assunto la denominazione Azienda speciale ambiente della Camera di commercio di Udine;

Considerato che, a far data dal 26 gennaio 2006 l'incarico di direttore del laboratorio Azienda speciale ambiente della Camera di commercio di Udine è stato affidato al dott. Flavio Collarini in sostituzione del dott. Stefano Pison;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la ragione sociale e il nominativo del responsabile del predetto laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 12 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78, del 2 aprile 2004, relativo all'autorizzazione al laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico merceologico CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine, ubicato in Pradamano (Udine), via Nazionale n. 33, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, la ragione sociale varia in: Azienda speciale ambiente della Camera di commercio di Udine.

Art. 2.

La responsabilità del citato laboratorio Azienda speciale ambiente della Camera di commercio di Udine viene affidata al dott. Flaviano Collarini in sostituzione del dott. Stefano Pison.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03909

DECRETO 13 aprile 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il

quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 4 ottobre 1999 con il quale l'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;

Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003;

Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2003;

Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è stata ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione stessa al predetto organismo;

Vista la comunicazione della regione Lombardia d'intesa con l'Associazione AIPOL, datata 20 maggio 2002 con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via G. Giardino n. 4;

Considerato che l'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità ha dimo-

strato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via G. Giardino n. 4 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 2325/1997 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confe-

zioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e

forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lombardia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03910

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 marzo 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Casteels Rubino Elisabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge

28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Casteels Rubino Elisabeth nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 14 aprile 2005 (prot. n. 3390) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 24 febbraio 2006 e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto da diploma di istruzione superiore «Licence en Archéologie et Histoire de l'Art», rilasciato in data 17 novembre 1971 dall'Université Catholique de Louvaine (Belgio) e dal titolo di abilitazione all'insegnamento «Agréation de l'enseignement secondaire supérieur (Art Plastiques)» rilasciato il 28 giugno 1972 dalla Université Catholique de Louvaine (Belgio) posseduto dalla cittadina italiana Casteels Rubino Elisabeth nata a Rixensart (Belgio) - il 14 dicembre 1948, è ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abi-

litazione all'esercizio della professione di docente dell'istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso:

61/A «Storia dell'arte».

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03869

DECRETO 24 marzo 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Viola Cynthia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig. Viola Cynthia nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in

Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 13 maggio 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 7 giugno 2004 (prot. n. 10315) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota n. prot. 1699/C4 datata 8 marzo 2006 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Agrégée de l'Enseignement Secondaire Inférieur» rilasciato in data 27 giugno 2001 dalla «Haute Ecole Catholique Charleroi Europe»- (Alta Scuola cattolica Charleroi Europa) di Loverval (Belgio), posseduto dalla cittadina italiana Viola Cynthia, nata a Charleroi (Belgio) il 12 settembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso:

45/A «Lingua straniera» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03870

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 marzo 2006.

Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 21 febbraio 2006, n. 15;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 6842/06/13.12/GAB in data 28 febbraio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 127 del 23 marzo 2006;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2006 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2006 al 31 ottobre 2006 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2006 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) *Alicudi - Stromboli - Panarea:*

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2) per le isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2005, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso al comune, di volta in volta, secondo le necessità;

4) ai veicoli delle forze dell'ordine.

B) *Lipari - Vulcano:*

1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano, che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2005, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

C) *Filicudi:*

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357 a € 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 265

06A04042

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Defendente, in San Salvatore Monferrato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita S. Defendente, con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03871

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Rocco e Sebastiano, in San Salvatore Monferrato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita S. Rocco e Sebastiano, con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03872

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in San Salvatore Monferrato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03873

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Giacomo Apostolo, in Serralunga di Crea

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita S. Giacomo Apostolo, con sede in Serralunga di Crea (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A03874

Approvazione del nuovo statuto della Chiesa ortodossa russa in Roma, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2006, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006, registro n. 3, foglio n. 13, è approvato il nuovo statuto della Chiesa ortodossa russa in Roma, con sede in Roma, composto di 33 articoli.

06A03875

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Avviso di avvenuta pubblicazione del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sul sito internet ministeriale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si da avviso che sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato il ruolo dei dirigenti del medesimo Dicastero, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, n. IV/031/R/2005 del 23 giugno 2005, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio, in data 24 febbraio 2006, visto n. 88.

06A03956

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta «Tiroler Goldschmied Snc di Gamper Eusebius & Co.», con sede a 39019 Tirolo - Via Castello 3, già assegnataria del marchio di identificazione 038 BZ, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione, un punzone incavo di prima grandezza reso inservibile dall'uso.

06A03957

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 4 2 4 *

€ **1,00**